

la legalizzazione

- Gli atti formati all'estero da autorità straniere e dagli organi locali sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento;

- Gli atti formati all'estero dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari non devono essere legalizzati.

L'atto privo di legalizzazione lo rende irricevibile poiché senza valore giuridico (art. 52 d.lgs. 71/2011).

Non esiste alcun rimedio per integrare in Italia l'atto mancante di legalizzazione, la quale deve essere posta l'autorità competente

I documenti possono essere esenti da legalizzazione se alcune convenzioni dispensano da tale formalità

Differenza tra Legalizzazione e Apostille

La legalizzazione, da farsi secondo formule previste dai singoli Stati, prevede due adempimenti:

1. legalizzazione del documento, (ad esempio un atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile straniero da valere in Italia), da parte dell'autorità straniera preposta a legalizzare le firme degli ufficiali dello stato civile,
2. legalizzazione della firma del funzionario straniero da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana;

l'**apostille**, invece, è una procedura più snella riducendosi soltanto alla legalizzazione da parte dell'autorità straniera competente, mediante l'apposizione dell'apposito timbro.

Apostille

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. E' una forma semplificata ma assolutamente rigida - di legalizzazione, nel senso che essa deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 che la prevede. Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento

La traduzione

Traduzione eseguita dall'Autorità diplomatica o consolare italiana.

trattandosi di atto (anche la traduzione è un atto) proveniente da un organo della P.A. italiana, si accetta senza ulteriori formalità

Traduzione eseguita all'estero. In tal caso a differenza dell'ipotesi in cui venga eseguita dallo stesso consolato italiano, se invece è eseguita da un traduttore certificato straniero, la sua firma deve essere legalizzata. Tale legalizzazione è dispensata da alcune convenzioni come quella di Bruxelles del 1987 o come quella di Vienna del 1967